

NUOVE TUTELE PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

di Ezio Bonanni

**Corte di Cassazione Sezione lavoro
Sentenza 16 febbraio 2012 n. 2251
(Pres. Amoroso - Cons. Rel. Mammone)**

(*Omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Venezia (...) convenivano in giudizio Fincantieri s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del processo del loro padre (...) già dipendente negli anni dal 1955 al 1960 e dal 1969 al 1974 di Cantieri Navali Breda s.p.a., incorporata dalla società convenuta, assumendo che il predetto era deceduto a causa di neoplasia polmonare (mesotelioma), causata dall'inhalazione delle fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e dalla mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio.

2. Il Tribunale del lavoro si dichiara incompetente per i danni azionati *iure proprio* e, autorizzata la chiamata in causa di Assicurazioni Generali s.p.a., assicuratore di Fincantieri s.p.a., condannava quest'ultima a risarcire ai ricorrenti il danno biologico e morale subito dal *de cuius* nella misura di euro 230.958, rigettando la domanda di garanzia.

3. Proponevano appello principale Fincantieri e appello incidentale (...); resisteva anche in secondo grado Assicurazioni Generali. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 9.1.07 accoglieva parzialmente l'imputazione principale e, rigettava quella incidentale, condannava Fincantieri a pagare la minor somma di euro 123.000.

4. La corte di merito affermava la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'obbligo di adottare idonee misure di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell'ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell'uso di tale materiale nei cantieri di costruzione ed allestimento delle navi, di cui era

conosciuta l'alta pericolosità, e la cui inalazione si poneva in nesso causale con il decesso. In particolare, sul piano del nesso eziologico della condotta, la (peraltro non provata) inalazione di sostanza nociva in ambienti frequentati in espletamento di precedenti rapporti di lavoro non escludeva la responsabilità Fincantieri, atteso che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per cui assume efficienza causale ogni antecedente che abbia contribuito all'evento.

5. Circa la quantificazione del danno, la Corte riteneva in discussione solo il risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal defunto, rivendicato dai figli a titolo successorio e maturato nel periodo tra il manifestarsi della malattia e il decesso, prescindendo quindi dai profili del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante). Il giudice, tenuto conto della condizione personale del (...), rapportava il periodo di inabilità temporanea totale (due anni e tre mesi) i criteri di valutazione media adottati nei distretti di Venezia – Trento - Trieste e liquidava il danno biologico in euro 82.000 (pari ad euro 100 per ogni giorno di malattia) ed il danno morale nella misura della metà del danno biologico, per una somma complessiva di euro 123.000.

6. Riteneva, infine, insussistente la garanzia dell'assicurato in quanto la malattia che aveva colpito (...) era stata causata dall'esposizione alle fibre di amianto negli anni da 1969 a 1974 e quindi in momento anteriore alla vigenza della polizza assicurativa.

7. Proponeva ricorso per cassazione Fincantieri, cui rispondono (...) con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta contrastato con controricorso dalla ricorrente principale. Non ha svolto attività difensiva Assicurazioni Generali s.p.a. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. I due ricorsi devono essere uniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. .

9. I motivi proposti dalla ricorrente principale Fincantieri possono essere sintetizzati come segue.

9.1. Carenza di motivazione, in quanto il dato della concentrazione fibre di amianto cui il (...) sarebbe stato esposto nell'ambiente di lavoro non è desumibile dalla relazione del consulente di ufficio, né dalla consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionale dell'INAIL in data 23.12.96, avente ad oggetto la rilevazione di detta concentrazione ai fini della concessione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 257 del 1992, dalla quale risulterebbe anzi l'esclusione del lavoratore dalle zone di esposizione del cantiere, svolgendo egli, quale dirigente, una funzione amministrativa che lo collocava spazialmente nella zona degli uffici. Sarebbero stati, inoltre, omessi congrui riferimenti alla relazione del consulente di parte.

9.2. Carenza di motivazione in ordine alle conoscenze relative alla pericolosità dell'amianto a tutto il 1974, non avendo il giudice considerando che fino a quell'anno mancava nella letteratura scientifica, come segnalato dallo stesso consulente di ufficio, ogni conoscenza circa la pericolosità dell'esposizione a dosi di materiale inferiori alla concentrazione di 2,5 ff/cm³ e che, pertanto, fino ad allora la nocività del materiale non era prevedibile. Nella pronuncia impugnata sarebbe riscontrabile non solo detta mancanza di approfondimento, ma anche un errore tecnico, in quanto a paradigma della stato delle conoscenze dell'epoca circa la nocività si fa riferimento ad una situazione diversa: quella dell'asbestosi in luogo di quella del mesotelioma. Sarebbero, inoltre, incongrui i richiami a casi già presi in esame dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in quanto attinenti a situazioni del tutto diverso a quella in cui verteva (...).

9.3. Violazione degli artt. 2087 e 1453 c.c., nonché degli art. da 18 a 21 del D.P.R. 19.3.56 n. 303 (difesa contro le polveri) e carenza di motivazione, in quanto il giudice ha ritenuto che il datore fosse tenuto ad adottare misure di prevenzione in presenza di non apprezzabili esposizioni di ignota pericolosità, al punto di ritenere obbligatorio un intervento preventivo di rimozione delle polveri in presenza di "minime particelle" di materiale invisibile ad occhio nudo. Il contenuto dell'obbligo di sicurezza va

determinato alla luce della massima sicurezza tecnologica possibile sul piano concreto, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva o, con particolare riferimento all'aspetto della polverosità dell'ambiente, di responsabilità per la mancanza adozione di misure di prevenzione palesemente inadeguate sul piano tecnico.

9.4. Carenza di motivazione circa l'eziologia del mesotelioma, nonché violazione degli artt. 40-41 c.p. e dell'art. 1223 c.c.. Il convincimento che l'accumulo delle dosi inalate abbia fornito lo sviluppo della malattia è valido per l'asbestosi, ma non anche per il mesotelioma, che trova causa nell'inalazione di poche fibre senza che siano rilevati le esposizioni successive. Se è vero che il tumore è stato causato solo dalla prima dose inalata 35-38 anni prima della sua manifestazione, la malattia sarebbe stata contratta presso altro datore di lavoro, ovvero in periodo storico in cui il (...) non era stato impiegato presso Fincantieri ed il giudice avrebbe errato a ritenere che il comportamento di Breda – Fincantieri avesse determinato l'insorgere del mesotelioma. In ogni caso sul piano della casualità, il giudice non avrebbe considerato l'inutilità (se non la nocività) del rimedio della ventilazione degli ambienti impregnanti di fibre di amianto, in quanto la movimentazione delle stesse ne avrebbe aumentato la capacità aggressiva, e la scarsa efficacia dei dispositivi di prevenzione individuale (quali le mascherine).

9.5. Carenza di motivazione circa il preteso inadempimento del datore all'obbligo di formazione e informazione individuale delle maestranze, atteso che esso non era ipotizzabile per l'assenza di cognizioni tecniche circa la pericolosità del materiale e per la mancanza di consapevolezza sulla sua nocività.

9.6. Violazione degli artt. 2087, 2697, 1218 c.c., sostenendosi che, stante la situazione di non conoscibilità della situazione di rischio, il lavoratore che agisce in sede contrattuale per il risarcimento danno ex art. 2087 c.c. è onerato della prova dell'inadempimento del datore di lavoro e, quindi, dell'esistenza del fattore di nocività e dell'assenza dei fattori di protezione.

9.7. Violazione dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 4 del D.P.R. 27.4.55 n. 547, rilevandosi che, in ragione della posizione sopraordinata occupata (ricoprendo egli funzioni di "dirigente di esercizio") e di poteri di organizzazione e supervisione riconosciuti, il

(...) era qualificabile come preposto alla sicurezza e come tale era tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di materia, di modo che egli avrebbe dovuto ritenersi quanto meno concorrente nella causazione dell'evento dannoso.

9.8. Violazione degli artt. 1362-1363, 1365-1366, 1369-1370 e carenza di motivazione a proposito della mancanza di copertura assicurativa perché, secondo il giudice, la malattia derivava da esposizione realizzatasi in epoca (1969-74) anteriore alla stipula della polizza (decorrente dal 31.12.87), mentre la clausola n. 6 delle condizioni particolari, estendeva l'assicurazione della responsabilità civile presso i dipendenti "ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 ... a condizione che le malattie professionali ... siano conseguenza di fatti ... avvenuti durante il periodo di assicurazione", ed inoltre la clausola n. 14 delle stesse condizioni, esplicitava l'intenzione delle parti di estendere la garanzia "per ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi ad essa [Finacantieri]derivante in dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente polizza".

10. La prima censura (contenuta nei motivi primo e secondo del ricorso, n. 9.1 e 9.2.) mossa dalla difesa di parte ricorrente alla sentenza impugnata è quella di carattere motivazionale in punto di nocività dell'ambiente in cui (...) svolse la sua prestazione di lavoro. Tale carenza deriverebbe dall'erronea valutazione da parte del giudice di merito delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca della parte del giudice di merito delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca della prestazione circa la nocività dell'esposizione dell'organismo umano alle particelle di amianto e, in particolare, da una non esauriente considerazione della situazione specifica, in relazione alla posizione lavorativa del predetto che, espletando, mansioni tecno-amministrative a contenuto dirigenziale, non era comunque soggetto ad esposizione dirette.

10.1 Questa Corte ha già posto in rilievo che, sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto.

Cass. 9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) r.d. 14.6.909 n. 442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavoro insalubri o pericolosi; b) d.lgten. 6.8.916 n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13,

recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; c) r.d. 7.8.936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, fatico si ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la legge delega 12.02.55 n. 52 (art. 1, lett. F); e) il d.P.R. 19.03.56 n. 303; f) il d.P.R. 20.03.56 n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n. 1169, che all'art. 1 prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970).

Nel caso di specie, anche la ricorrente, seppur con minore analiticità, ha tenuto conto della preesistente legislazione prevenzionistica, per osservare che la stessa non era mirata alla prevenzione del rischio mesotelioma, di cui rimase vittima (...) ma più in generale delle conseguenze dannose di altra malattia professionale, quale l'asbestosi. In tal senso, anzi, denuncia l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il giudice, il quale avrebbe impropriamente assimilato le conseguenze dell'asbestosi a quelle del mesotelioma.

Tale obiezione, pur suggestiva, è tuttavia priva di pregio, in quanto quella legislazione, di per sé già diretta ad evidenziare il contenuto fortemente nocivo della lavorazione dell'amianto, è stata letta dal giudice di merito alla luce della letteratura scientifica conosciuta all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa, dalla quale lo stesso ha tratto la conclusione che in quel momento fosse ormai dato acclarato che l'inalazione di particelle pur minime di amianto potesse dar luogo (secondo i tempi propri della malattia) all'insorgere del mesotelioma.

Tale *iter* argomentativo seguito dal giudice di merito, sul piano metodologico, è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; si vedano al riguardo le sentenze 23.05.03 n. 8204 e 14.01.05 n. 644, citate dal giudice di merito, e, da ultimo, Cass. 23.09.10 n. 20142, la quale ritiene congruamente motivata la pronuncia di merito che rigetta la domanda di risarcimento per mancanza di prova circa la conoscenza della nocività per esposizione ricadente nel periodo 1953-1962, avendo il giudice accertato che i primi studi scientificamente validi sull'argomento erano comparsi in Italia solo dalla metà degli anni sessanta.

10.2. Per quel che riguarda l'ambiente specifico di lavoro interessato dalla prestazione del (...), il giudice di merito ha compiuto un congruo accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, accertato come il predetto, in ragione del contenuto tecnico del suo ruolo dirigenziale, trascorresse almeno il settanta per cento del suo tempo lavorativo nel cantiere (a bordo della nave in costruzione o nelle officine) e come "le operazioni di taglio dei materiali coibentanti provocano dispersione di materiale che stazionava sui piani di calpestio, che periodicamente veniva asportato per il grosso, rimanendo comunque in parte a terra sui piani di calpestio".

Le valutazioni coerentemente si fondono con le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, la quale, assieme alle valutazioni di stretto carattere medico - legale (secondo quanto sostenuto dalla stessa parte ricorrente, v. ricorso alle pagg. 24-25), espone in termini particolarmente crudi i gravi indici di concentrazione di particelle riscontrati nelle operazioni di cantieristica navale delle rivelazioni scientifiche compiute nei primi anni settanta. Tali elementi di fatto afferenti lo specifico ambiente di lavoro, il tipo di lavorazione ivi svolto, le risultanze di carattere scientifico e l'ampio quadro legislativo a carattere prevenzionistico sopra evidenziato (considerato anche dal giudice di merito), danno corpo ad una motivazione congrua ed esauriente, che supera le censure mosse dalla ricorrente.

11. I motivi dal terzo al settimo (nn. da 9.3 a 9.7) sono infondati e vanno esaminati alla luce della situazione di fatto accertata dal giudice di merito a proposito della nocività dell'ambiente di lavoro in cui (...) svolse la sua prestazione.

11.1. All'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era nota la pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni cui il predetto era addetto, di modo che rispetto al rischio alle stesse intrinseco si imponeva l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di cui all'art. 2087 c.c. Tale norma, come noto, avendo carattere di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v. le citate sentenze n. 20142/10 e 664/05).

La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, il lavoratore che lamenta di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (giurisprudenza costante; v. da ultimo Cass. 17.02.09 n. 3788).

Quanto all'incidenza del rapporto di causalità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. 9.09.05 n. 17959).

11.2. Parte ricorrente sostiene che, nel fare applicazione di questi principi, il giudice di merito sarebbe incorso in una serie di errori, dapprima configurando a carico del datore una vera e propria responsabilità oggettiva, avendo imposto un comportamento prevenzionale di contenuto indefinibile in quanto diretto a prevenire un rischio di contenuto ignoto, non tenendo conto che prima di essere impiegato presso Breda - Fincantieri il (...) aveva lavorato presso altre aziende del settore e, soprattutto, che il rimedio a suo avviso indispensabile (la ventilazione degli ambienti) si sarebbe risolto in un motivo di accrescimento della nocività.

11.3. Tale impostazione è, innanzitutto, frutto di una erronea configurazione della responsabilità che l'art. 2087 c.c. pone a carico dell'imprenditore. La responsabilità non ha nulla di oggettivo, ma rappresenta uno dei contenuti del contratto di lavoro, costituito dall'obbligo di predisporre tutte le misure e le cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (v. anche Cass. 1.02.08 n. 2491). In ragione di tale obiettivo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la semplice rimozione dei residui della lavorazione dell'amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l'ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocività delle fibre volatili liberate dal materiale di amianto e che l'omissione di idonee misure di questo tipo (consistenti non solo nell'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche nella diversa organizzazione delle operazioni di lavoro) costituisse violazione dell'obbligo di sicurezza.

11.4. Quanto alla eventualità che l'inalazione delle fibre di amianto da cui è derivata la malattia fosse avvenuta presso altre aziende del settore ove il (...) aveva prestato la sua opera, il giudice di merito ha ritenuto non provato che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre presso altra azienda e, comunque, che avrebbe procurato un "accumulo dell'effetto patogeno" da cui sarebbe derivato il radicamento della malattia ancora allo stato latente e l'accelerazione del suo innesco.

Tale affermazione esclude tanto la carenza di motivazione, che il vizio di violazione di legge dedotti dal ricorrente (v. n. 9.4), atteso che punto essenziale del passaggio motivazionale (v. pagg. 26-27) è che non è stata acquistata prova

dell'esposizione presso l'azienda in cui il (...) aveva lavorato tra il 1960 ed il 1969 (una sorta di finestra tra i due periodi di occupazione presso Breda cantieri, relativi agli anni 1955-60 e 1969-74) e che, in ogni caso, le valutazioni in punti di eziologia della malattia sono conformi al principio dell'equivalenza delle condizioni, sopra enunciato. La circostanza che in un inciso motivazionale il giudice di merito abbia *ad abundantiam* affermato che (anche) l'asbestosi si aggravava con il mantenimento dell'esposizione non altera la congruità e la correttezza della motivazione.

11.5. Quanto alla pretesa inidoneità dei presidi di prevenzione che, ad avviso del giudice, avrebbero dovuto essere adottati nell'azienda e che, ove posti in essere, avrebbero dovuto aumentato (secondo la visione di parte ricorrente) la nocività dell'ambiente, deve osservarsi che il giudice (pagg. 25-26) ha menzionato alcuni dati emersi nel corso dell'istruttoria a proposito dell'uso delle mascherine, dell'assenza degli aspiratori, dell'uso incongruo dei mezzi di rimozione delle polveri, solo per evidenziare il mancato corretto utilizzo dei presidi disponibili presso l'azienda, senza escludere, tuttavia, che altri e diversi strumenti potessero e dovessero essere utilizzati. La censura al riguardo mossa dal ricorrente (v. parte finale del quarto motivo, n. 9.4) è, dunque, frutto di una non corretta lettura della sentenza impugnata.

11.6. Quanto al preteso concorso colposo del lavoratore (v. n. 9.7), deve rilevarsi che il giudice di merito ha evidenziato (pag. 31) come non sia provato che il (...) fosse in possesso di effettivi poteri di supervisionare e di organizzazione della produzione, tale da consentirgli di poter effettivamente incidere sul grado di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27.4.55. n. 547, che fissa gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono all'attività lavorativa. E' del resto noto che l'attribuzione ad un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti di detto art. 4, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa (Cass. 6.11.00. n. 14440 e 20.08.96. n. 7669).

12. E' infondato, infine, anche l'ottavo motivo di ricordo, formulato a proposito della carente interpretazione del contratto con cui Fincantieri

aveva assicurato la propria responsabilità verso i dipendenti, della quale sarebbe derivato il rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti dell'assicuratore (v. n. 9.8).

Il giudice di merito, rilevato che la malattia era derivata dall'inhalazione delle fibre di amianto nel periodo 1969-1974 e che la polizza aveva decorrenza dal 31.12.87, ha assegnato preminente rilievo alla clausola dell'art. 6, la quale rendeva operante la garanzia ove la malattia fosse conseguenza di fatti "avvenuti durante il periodo di assicurazione". Parte ricorrente sostiene la parzialità di questa lettura in quanto basata sul solo testo contrattuale, mentre invece la clausola avrebbe dovuto essere interpretata alla luce di quanto previsto dall'art. 14 delle condizioni particolari di polizza, ove le parti avevano pattuito di dare al contratto "l'interpretazione più estensiva a favore dell'assicurato". Ove opportunamente considerata, questa pattuizione avrebbe consentito l'estensione della garanzia assicurativa anche ai fatti anteriori al periodo di vigenza della polizza.

Il motivo è inammissibile, atteso che viene censurata l'interpretazione della polizza sotto un profilo che non era stato dedotto in secondo grado, ove - secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (pag. 32), sul punto incontestata - nel motivo di appello diretto contro l'interpretazione data dal primo giudice all'art. 6, era dedotta la erronea applicazione dell'appendice di polizza n. 12 del 13.12.91, cui la clausola del detto art. 14 non può essere ricollegata per mancanza di idonei elementi di collegamento.

13. In conclusione, infondati tutti i motivi, il ricorso principale deve essere rigettato.

14. I motivi dedotti dai ricorrenti incidentali (...) e (...) possono essere sintetizzati come segue.

14.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 1226 c.c. con riguardo alla liquidazione equivalente del danno biologico. I ricorrenti condividono la considerazione del giudice di merito che nella fattispecie l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'inabilità temporanea per il tempo di permanenza in vita, ma contestano il percorso argomentativo adottato sia per la liquidazione, in quanto ritengono che avrebbe dovuto essere valutata la natura del danno biologico (nella sua particolare configurazione terminale) e che il giudice nel fare ricorso alle tabelle medie di liquidazione, avrebbe dovuto adattare nella

quantificazione del risarcimento i valori così determinati al caso di specie. Nella sostanza le parti sollecitano la personalizzazione *in melius* del danno da inabilità temporanea assoluta, mediante correttivi al metodo tabellare, sulla base della corretta qualificazione della lesione subita dal (...) in termini di danno biologico terminale.

14.2. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 1226 c.c. e del diritto all'integrale risarcimento del danno morale. In caso di violazione dell'art. 2087 c.c. al lavoratore deve liquidarsi, oltre il danno biologico, anche il danno morale, integrando la violazione dei doveri salvaguardati da detta norma gli estremi del reato. Anche il danno morale, in questo caso ha una configurazione della componente risarcitoria; tuttavia, la Corte veneziana di questo non ha tenuto conto, limitandosi a risarcire il danno morale in misura percentuale (la possibilità di procedere o meno - in relazione alla fattispecie specifica ed al pregiudizio alla salute derivata dalla malattia - a liquidazione del danno biologico separata da quella del danno morale. Sarebbe, quindi, ultroneo il richiamo dei criteri al riguardo enunziati dalla giurisprudenza di legittimità (v. la già richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 26972 del 2008).

16.1. I due motivi sono fondati nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per aver proceduto a liquidazione del danno in maniera automatica, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico, senza tener conto adeguato della situazione soggettiva del soggetto danneggiato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato come in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione (o, come nel caso di specie, la manifestazione conclamata della malattia) e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata (Cass. 18.01.11 n. 1072 e 14.02.07 n. 3260). Il risarcimento di tale danno (che è reclamabile dagli eredi) impone, pertanto, un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione automatica tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e

soggettive del lavoratore e delle particolarità del caso concreto (Cass. 21.04.11 n. 9238).

16.2. Il giudice di merito, pur dando atto che tra la diagnosi della malattia ed il decesso erano intercorsi due anni e tre mesi e che trattavasi di stato di malattia terminale ed incurabile, descrivendo la particolare e gravissima situazione medico-psichica in cui il (...) era caduto, ha liquidato equitativamente, a titolo di risarcimento, 100 euro per ogni giorno di malattia per il danno biologico, ridotti della metà per il danno morale. Circa le modalità di tale quantificazione, il giudice non ha, tuttavia, fornito alcuna specifica indicazione dell'*iter* logico seguito, né ha dato conto del criterio di valutazione adottato per quantificare il risarcimento dei gravi patimenti sopportati dalla vittima, salvo indicare un generico aumento degli importi adottati per il risarcimento del danno biologico negli uffici giudiziari del Triveneto.

Tale carente valutazione integra il denunciato vizio di legittimità e impone l'accoglimento dei due indicati motivi di censura.

17. E' infondato, invece, il quarto motivo di ricorso incidentale (n. 14.4), con cui si censura la sentenza di appello per omessa pronuncia in punto di rivalutazione ed interessi della somma capitale liquidata a titolo di risarcimento. Il giudice di appello si è, infatti, limitato a ridurre la misura del risarcimento, confermando nel resto la sentenza di primo grado, la quale aveva esplicitamente indicato che alla somma liquidata avrebbero dovuto essere aggiunti "rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda giudiziale". Dal coordinamento delle due pronunzie emerge, quindi, che anche il giudice di appello ha previsto che oltre alla somma liquidata a titolo di risarcimento fossero dovuti rivalutazione ed interessi.

18. In conclusione, debbono essere rigettati il ricorso principale ed i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale, con accoglimento del primo e del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dall'accoglimento e la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: in caso di lesione dell'integrità fisica conseguente a malattia occorsa al lavoratore per la violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ove dalla malattia sia

derivato l'esito letale e la vittima abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivando un processo di sofferenza psichica, l'entità del danno non patrimoniale (il cui risarcimento è reclamabile degli eredi) deve essere determinata sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto.

Il giudice di rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

- rigetta il ricorso principale;
- accoglie i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, rigettando il terzo ed il quarto;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

(*Omissis*)

* * * * *

NOTA

La Giurisprudenza italiana ha affermato che: "Le vittime dell'amianto hanno diritto ad un risarcimento congruo di tutti i danni"

Nella stessa settimana in cui il Tribunale di Torino si è pronunciato con la storica ed epocale condanna a carico dei multimiliardari Stephan Schmidheiny, ultimo proprietario dell'Eternit ed il barone belga Jean Louis De Cartier, con la pena di sedici anni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 434 e 437 del c.p., la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 2251 del 16 febbraio 2012, interviene per mettere la parola fine a tutti i dubbi interpretativi che governano la materia e stabilisce, definitivamente, che tutti i danni sofferti dalle vittime dell'amianto debbono essere integralmente risarciti con importi congrui.

La motivazione della sentenza in commento dirime una serie di questioni ermeneutiche assai rilevanti, rappresentate dalle difese dei datori di lavoro, in ordine alla conoscenza e conoscibilità risalente già all'inizio del secolo scorso del rischio morbigeno conseguente all'esposizione all'amianto, in ordine al nesso di causalità, ed infine sulla risarcibilità integrale di tutti i danni, con quantificazione che, sebbene affidata al giudizio equitativo del Giudice di merito, deve essere, pur sempre, congrua, in ragione del pregiudizio sofferto.

Sulla conoscenza e conoscibilità del rischio morbigeno legato all'esposizione ad amianto

Già in altra sede¹, abbiamo chiarito che fin dalla fine del XIX secolo, o al più dall'inizio del secolo scorso, era già noto il rischio morbigeno indotto dall'esposizione a polveri e fibre di amianto, tanto che la legge n. 80 del 17.03.1898 (G.U. n. 175 del 31.03.1898) e l'art. 7 del R.D. n. 230 del 18.06.1899 (G.U. n. 148 del 26.06.1899), avevano disposto l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi individuali di protezione per la difesa dalle polveri.

L'Avv. Carlo Pich e il gerente Arturo Mariani, redattori de *"Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura"*, edito a Ciriè, in una serie di articoli, avevano affermato che quella dell'amianto è *"fra le industrie pericolose [...] le particelle [...] vengono a ledere le vie degli apparati respiratori, [...] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità"* e Bender e Martiny e *The British Asbestos Company Limited* (produttori di amianto) li avevano citati davanti al Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), il quale aveva rigettato la loro domanda risarcitoria, in ragione dell'avvenuto accertamento che nulla di falso era contenuto in quegli articoli, in quanto era stata effettivamente riscontrata

¹ E. BONANNI, *La storia dell'amianto nel mondo del lavoro rischi, danni, tutele*, in rivista scientifica telematica www.dirittoidealavori.it, anno VI, n. 1, numero speciale, Cacucci, Bari, gennaio 2012.

una più alta mortalità tra i lavoratori che erano impiegati in questo tipo di attività.

Questa decisione venne impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, la quale, con la sentenza n. 334 del 28.05.1907 confermò la decisione del Tribunale, adducendo la seguente motivazione: *"la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio"*.

Il Regio decreto n. 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi.

Benedetto Croce, in data 11.06.22, presentò al Senato del Regno la proposta di legge n. 778 *"per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"*, che *"civiltà moderna si sentì il bisogno di difenderle, per il bene di tutti ... che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse"*.

Il Regolamento generale per l'igiene del lavoro (R.D. n. 530 del 14/4/1927, Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95), all'art. 17, ha dettato norme di prevenzione e protezione contro la diffusione delle polveri, al fine di limitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro ed al contempo assicurare maggior protezione agli operai, anche mediante l'utilizzo di dispositivi individuali.

La convenzione n. 18 del 19.05.1925, ratificata con R.d.l. n. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934), estendeva anche alle malattie professionali l'assicurazione

sociale, riconoscendone la indennizzabilità; la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n. 2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del 15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, avente ad oggetto l'indennizzo della malattie professionali (*L'assurance-maladie - BIT, L'assurance-maladie*, n. 4, Genève 1925).

“E' ... certo ed incontestabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salute (sommi beni che trascendono dalla sfera dell'individuo per assurgere ad importanza sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di polizia sanitaria e perfino dal Codice Penale” (Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 2107 del 28.04.1936, pubblicata il 17.06.1936), e *“le forme assicurative predisposte per garantire gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa), adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro, impone per il lavoro che si svolga in 'locali chiusi' va osservato in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva”*: la colpa risiede nell'assenza di *“aspiratori”* in *“locali non perfettamente chiusi”* e di *“maschere per i lavoratori”* e nella negligenza e imprudenza rispetto *“all'arme dato dagli scienziati”* sulla pericolosità delle polveri (Cass. sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941, Soc. acciaierie elettr. c. Panceri); poiché per le *“malattie professionali non garantite da*

assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se l'evento dannoso si sia prodotto per sua colpa” (Corte di Cassazione, sentenza 17.01.1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto che *“gli operai non avevano mai denunciato disturbi [...] perché la silicosi insidia insensibilmente l'organismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano l'incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenza”*, poiché l'art. 2 del r.d. 530 del 1927, *“prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti”* e l'art. 17 *“prescrive l'aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta”* (Corte di Cassazione, II^a Sezione civile, sentenza n. 686 del 17.01.1941), cui corrisponde la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), con la quale si impone all'imprenditore di *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Il 25.01.1943 il Ministro delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per l'*“estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi”*, *“scopo 1. proteggere ... in sede di prevenzione tecnica ... i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione; 2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie polmonari”*, con l'indennizzo per i lavoratori, che fu approvato con la L. 455 del 12.04.1943.

La Costituzione della Repubblica Italiana del 01.01.1948, *“tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività”* (art. 32).

La posizione dei datori di lavoro è negazionista, ed è ben sintetizzata dal contenuto della Audizione della Confindustria alla Commissione Lavoro del

Senato dell'11/02/2010, in occasione della discussione del disegno di legge S-173, recante *“Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro famigliari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto”* (in internet sul sito www.confindustria.it²): *“È evidente la rilevanza di questi principi rispetto ad una vicenda come quella dell'amianto, che, solo da epoca recente, ha visto lo sviluppo di decisive conoscenze sui rischi, in particolare, di patologie tumorali derivanti da questo minerale. Aspetto reso ancor più complesso dalla necessità di valutare fatti e atti risalenti a periodi molto lontani nel tempo a causa dei lunghissimi periodi di latenza delle malattie (per il cancro polmonare, almeno 20 anni; per il mesotelioma pleurico, tra 20 e 40 anni). [...] La lenta progressione delle conoscenze scientifiche riguardo alla riconducibilità di molteplici manifestazioni patologiche all'inalazione di polveri di amianto e i contrasti che, a lungo e fino ai primi anni '70, hanno caratterizzato il dibattito scientifico in particolare sulla cancerogenicità della sostanza”*.

Evidentemente non è così, ed il rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto era ben noto e patrimonio comune della scienza medica e giuridica tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, tanto che con la sentenza n. 2251, depositata il 16.02.2012, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, chiarisce: *“Questa Corte ha già posto in rilievo che, sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto.*

Cass. 9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) r.d. 14.6.909 n. 442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12,

² In www.confindustria.it, consultato in data 27.01.2012, dalla relazione: *“Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto”*, pagg. 14-15.

includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavoro insalubri o pericolosi; b) d.lgten. 6.8.916 n. 1136, art. 36, tab B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; c) r.d. 7.8.936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, fatico si ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la legge delega 12.02.55 n. 52 (art. 1, lett. F); e) il d.P.R. 19.03.56 n. 303; f) il d.P.R. 20.03.56 n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n. 1169, che all'art. 1 prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970).

Nel caso di specie, anche la ricorrente, seppur con minore analiticità, ha tenuto conto della preesistente legislazione prevenzionistica, per osservare che la stessa non era mirata alla prevenzione del rischio mesotelioma, di cui rimase vittima ma più in generale delle conseguenze dannose di altra malattia professionale, quale l'asbestosi. In tal senso, anzi, denuncia l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il giudice, il quale avrebbe impropriamente assimilato le conseguenze dell'asbestosi a quelle del mesotelioma.

Tale obiezione, pur suggestiva, è tuttavia priva di pregio, in quanto quella legislazione, di per sé già diretta ad evidenziare il contenuto fortemente nocivo

della lavorazione dell'amianto, è stata letta dal giudice di merito alla luce della letteratura scientifica conosciuta all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa, dalla quale lo stesso ha tratto la conclusione che in quel momento fosse ormai dato acclarato che l'inalazione di particelle pur minime di amianto potesse dar luogo (secondo i tempi propri della malattia) all'insorgere del mesotelioma.

Tale iter argomentativo seguito dal giudice di merito, sul piano metodologico, è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; si vedano al riguardo le sentenze 23.05.03 n. 8204 e 14.01.05 n. 644, citate dal giudice di merito, e, da ultimo, Cass. 23.09.10 n. 20142, la quale ritiene congruamente motivata la pronuncia di merito che rigetta la domanda di risarcimento per mancanza di prava circa la conoscenza della nocività per esposizione ricadente nel periodo 1953-1962, avendo il giudice accertato che i primi studi scientificamente validi sull'argomento erano comparsi in Italia solo dalla metà degli anni sessanta".

Il rigetto del ricorso e l'obbligazione contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

La Corte trae dalla conoscenza del rischio morbigeno dell'amianto le debite conclusioni: "11.1. All'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era nota pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni cui il predetto era addetto, di modo che rispetto al rischio alle stesse intrinseco si imponeva l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di cui all'art. 2087 c.c.. Tale norma, come noto, avendo carattere di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto

della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v. le citate sentenze n. 20142/10 e 664/05).

La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno a la salute, incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (giurisprudenza costante; v. da ultimo Cass. 17.02.09 n. 3788)".

Sul nesso di causalità

Altro tema di elezione che sostiene la teoria negazionista dei datori di lavoro è quello del nesso di causalità³, che viene ora dissolto con l'intervento della Corte di Cassazione, la quale sostiene: "Quanto all'incidenza del rapporto di casualità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nessun eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti

³ Ci riportiamo espressamente ad un precedente intervento: E. BONANNI, *Il nesso di causalità in tema di patologie asbesto correlate*, in rivista scientifica telematica www.dirittodeilavori.it, anno V, n. 2, Cacucci, Bari, luglio 2011.

a semplici occasioni (Cass. 9.09.05 n. 17959)”.
Ogni esposizione morbigena rileva, perché contribuisce ad aggravare la condizione di rischio e di lesione e perché abbrevia i tempi di latenza ed ha un effetto moltiplicatore e acceleratore del processo cancerogeno: “11.3. Tale impostazione è, innanzitutto, frutto di una erronea configurazione della responsabilità che l’art. 2087 c.c. pone a carico dell’imprenditore. La responsabilità non ha nulla di oggettivo, ma rappresenta uno dei contenuti del contratto di lavoro, costituito dall’obbligo di predisporre tutte le misure e le cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (v. anche Cass. 1.02.08 n. 2491). In ragione di tale obiettivo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la semplice rimozione dei residui della lavorazione dell’amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l’ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocività delle fibre volatili liberate dal materiale di amianto e che l’omissione di idonee misure di questo tipo (consistenti non solo nell’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche nella diversa organizzazione delle operazioni di lavoro) costituisse violazione dell’obbligo di sicurezza.

11.4. Quanto alla eventualità che l’inalazione delle fibre di amianto da cui è derivata la malattia fosse avvenuta presso altre aziende del settore ove (...) aveva prestato la sua opera, il giudice di merito ha ritenuto non provato che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre presso altra azienda e, comunque, che avrebbe procurato un “accumulo dell’effetto patogeno” da cui sarebbe derivato il radicamento della malattia ancora allo stato latente e l’accelerazione del suo innesco.

Tale affermazione esclude tanto la carenza di motivazione, che il vizio di violazione di legge dedotti dal ricorrente (v. n. 9.4), atteso che punto essenziale del passaggio motivazionale (v. pagg. 26-27) è che non è stata acquistata prova

dell’esposizione presso l’azienda in cui il (...) aveva lavorato tra il 1960 ed il 1969 (una sorta di finestra tra i due periodi di occupazione presso Breda cantieri, relativi agli anni 1955-60 e 1969-74) e che, in ogni caso, le valutazioni in punti di eziologia della malattia sono conformi al principio dell’equivalenza delle condizioni, sopra enunciato. La circostanza che in un inciso motivazionale il giudice di merito abbia ad abundantiam affermato che (anche) l’asbestosi si aggravava con il mantenimento dell’esposizione non altera la congruità e la correttezza della motivazione”.

Quanto alla presunta inidoneità dei mezzi tecnici di prevenzione

Nel richiamare quanto già osservato in altra sede⁴: “11.5. Quanto alla pretesa inidoneità dei presidi di prevenzione che, ad avviso del giudice, avrebbero dovuto essere adottati nell’azienda e che, ove posti in essere, avrebbero aumentato (secondo la visione di parte ricorrente) la nocività dell’ambiente, deve osservarsi che il giudice (pagg. 25-26) ha menzionato alcuni dati emersi nel corso dell’istruttoria a proposito dell’uso delle mascherine, dell’assenza degli aspiratori dell’uso incongruo dei mezzi di rimozione delle polveri, solo per evidenziare il mancato corretto utilizzo dei presidi disponibili presso l’azienda, senza escludere, tuttavia che altri e diversi strumenti potessero e dovessero essere utilizzati. La censura al riguardo mossa dal ricorrente (v. parte finale del quarto motivo, n. 9.4) è, dunque, frutto di una non corretta lettura della sentenza impugnata.

11.6. Quanto al preteso concorso colposo del lavoratore (v. n. 9.7), deve rilevarsi che il giudice di merito ha evidenziato (pag. 31) come non sia provato che (...) fosse in possesso di effettivi poteri di supervisionare e di organizzazione della produzione, tale da consentirgli di poter

⁴ E. BONANNI, *La storia dell’amianto nel mondo del lavoro rischi, danni, tutele*, in rivista scientifica telematica www.dirittodeilavori.it, anno VI, n. 1, numero speciale, Cacucci, Bari, gennaio 2012.

effettivamente incidere sul grado di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27.4.55. n. 547, che fissa gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono all'attività lavorativa. E' del resto noto che l'attribuzione ad un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento, agli obblighi previsti di detto art. 4, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa (Cass. 6.11.00. n. 14440 e 20.08.96. n. 7669)".

Quindi non c'è alcuna inidoneità tecnica dei mezzi di prevenzione o la nomina a preposto che possa scindere il nesso di causalità tra la condotta attiva ed omissiva del datore di lavoro e l'insorgenza e/o l'aggravamento della patologia asbesto correlata.

Il risarcimento integrale del danno e le tecniche risarcitorie

I datori di lavoro, anche quando sono inchiodati alle loro evidenti responsabilità, si affannano a sostenere che la rendita INAIL con l'indennizzo del danno biologico ex art. 13 del D.lgs. 38/2000, sarebbe esaustiva dell'intero pregiudizio sofferto, perché il danno morale vi sarebbe ricompreso e perché quello esistenziale non sarebbe risarcibile.

Queste posizioni che hanno trovato un certo successo in alcuni Giudici di merito, si fondano su una interpretazione errata delle motivazioni delle sentenze, prime fra tutte quella n. 26972 e seguenti del 2008 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che seppur aveva confermato la risarcibilità di tutti i danni, specialmente se cagionati dalla lesione dei diritti costituzionali, aveva determinato delle ambiguità, che sono state dissolte soltanto dalla stessa Corte di Cassazione nel corso del 2011, con alcuni interventi finalizzati a precisare che il danno esistenziale e quello morale devono essere risarciti.

Con l'approfondita sentenza n. 14402/2011 (Pres. Preden, Rel. Scarano), la terza sezione civile della Corte di

Cassazione è tornata ad occuparsi del danno esistenziale; e lo ha fatto annullando la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia che in un caso di gravi lesioni personali non aveva riconosciuto il danno esistenziale⁵; di cui invece la Cassazione (richiamando, anch'esse, proprio le SS.UU. del 2008) ha "ribadito" l'esistenza come aspetto del danno non patrimoniale; in particolare qualificandolo come "pregiudizio al fare reddituale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare". Il tutto nell'ambito di un percorso motivazionale che muove dal principio di integralità della riparazione

⁵ Così infatti nella motivazione della Corte di Cassazione: "Risulta allora senz'altro incongrua ed erronea la motivazione dall'impugnata sentenza laddove essa si sostanzia in apodittiche affermazioni secondo cui il Tribunale ha proceduto alla valutazione del danno biologico in via equitativa, facendo ricorso alle tabelle utilizzate nell'ambito del distretto (per il che non era tenuto a specifica motivazione ...) e tenendo conto dell'età di (...), della durata totale dell'invalidità temporanea ..., dell'invalidità permanente ..., e della perdita della capacità lavorativa specifica ... il Tribunale ha riconosciuto per il danno biologico L. 527.850.000, somma emersa dall'applicazione dei suddetti criteri equitativi e non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione giacché l'utilizzo delle tabelle consente proprio di tenere conto, data la loro formulazione secondo scaglioni proporzionali all'età dell'infortunato ed alla gravità dei postumi, della peculiare rilevanza delle conseguenze del sinistro sulla salute della persona rimasta in esso coinvolta. Nè ha pregio la doglianza relativa al mancato riconoscimento del cosiddetto danno esistenziale, giacché tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile non solo la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere. Nel caso concreto, poi, anche la liquidazione del danno morale (L. 250 milioni), appare congrua, essendo stata rapportata, nella misura di circa il 50%, al danno biologico, così come prevede la maggioranza delle tabelle in vigore presso i Tribunali italiani". (Cass. civ. Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402).

risarcitoria, il quale comporta che ogni diverso aspetto in cui si compendia la categoria del danno non patrimoniale debba essere ristorato; talché il giudice di merito ha l'obbligo di apprezzare concretamente ed autonomamente gli aspetti relazionali riconducibili al danno esistenziale, quale che sia poi la tecnica liquidatoria adoperata all'interno dell'unica categoria del danno non patrimoniale (come voce autonoma o componente del danno biologico o morale).

La Corte di Appello di Brescia aveva ritenuto che nel cosiddetto danno non patrimoniale, che tenga conto essenzialmente del danno biologico secondo la tabella milanese: *“In ordine in particolare al danno biologico, la corte di merito ha infatti omesso di fare luogo ad una comparazione dei parametri indicati dalle tabelle di Brescia con quelli delle tabelle milanesi, e con i risultati che l'adozione di queste ultime avrebbe consentito di conseguire; nonchè di dare congruamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a privilegiare l'attribuzione al danneggiato del diverso ed inferiore (di L. 250 milioni, secondo la doglianza del medesimo) ammontare della liquidazione cui è al riguardo nel caso pervenuta”*.

Non si fosse tenuto conto delle ragioni per le quali si fosse liquidata una certa somma, ma soprattutto, per dirla con le stesse parole della Suprema Corte: *“La corte di merito, va altresì osservato, fa nell'impugnata sentenza riferimento anche al cosiddetto danno esistenziale, dando atto che tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile non solo la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere, e pervenendo quindi ad affermare di non averne tenuto conto nell'operata liquidazione”*.

Quindi la Corte di Appello di Brescia aveva negato dignità giuridica e risarcibilità al cosiddetto danno esistenziale, e sottoposta a gravame, è stata cassata dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza del 30.06.2011, n. 14402: *“Orbene, va*

anzitutto precisato che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, il cosiddetto danno esistenziale non consiste invero nella privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere bensì, come da questa Corte anche di recente ribadito, nel pregiudizio del fare aredituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

E' lo sconvolgimento foriero di scelte di vita diverse, in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in, ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)”.

Prosegue il Supremo Collegio: *“Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella specie si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati*

da rilevanza economica, giacchè in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972).

Al riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema d'animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).

E' invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).

Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore".

Il danno deve essere integralmente ristorato "essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano

stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell'aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante (v. Cass., 2011, n. 7844).

Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindere (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo, Cass., 17/9/2010, n. 19816).

Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato, va sottolineato, non si pone invero in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone, come da questa Corte del pari sottolineato, di evitarsi duplicazioni risarcitorie".

La Corte, sempre nella sentenza n. 14402/11, ha dunque chiarito che non si realizza alcuna duplicazione risarcitoria quando si liquidano danni riferiti ad aspetti negativi diversi che abbiano inciso sulla stessa persona del danneggiato; ed, anche in questa occasione, ha invitato il giudice che si avvalga del sistema tabellare a procedere ad adeguata personalizzazione dei relativi parametri in ragione degli aspetti relazionali riconducibili al danno esistenziale; salve le peculiari circostanze della singola fattispecie che facciano propendere per una liquidazione diversa da quella adottata con le tabelle.

Quindi anche il danno morale deve essere tenuto in considerazione nel processo di "personalizzazione" ed è una categoria normativa.

Nella più recente sentenza del 12 settembre 2011, n. 18641 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi infatti della risarcibilità del danno morale ed ha

precisato di non aver mai “cancellato” la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l’altro un preciso indirizzo legislativo (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), e soprattutto per quanto manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle SS.UU., dal quale il giudice (di legittimità e non) evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale, così testualmente: *“La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai cancellato (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”* e richiama lo sviluppo della legislazione e in particolare ai D,P,R, n. 37 del 2009 e 191 del 2009, *“in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all’indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la*

necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la voce di danno c.d. biologico da un canto, e la voce di danno morale dall’altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati: - che la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; -che la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.

Così al capo 3.8 della sentenza n. 18641/2011: *“Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d’altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell’interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest’ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione (ex permultis, Cass. 29191/08: nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale*

come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicchè vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico - nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico-; Cass. 4053/2009: il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.; Cass. 10864/09, caso in cui la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in una controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell'ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente - al di là delle singole espressioni utilizzate - il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l'esistenza e il collegamento causale con l'illegittima condotta datoriale; Cass. 13530/09: in tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata

difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come *pretium doloris*, ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana; Cass. 14551/09: il danno non patrimoniale, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovvero della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante - un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.. Pertanto, in caso di perdita di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subito da un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della particolare condizione del danneggiato, trattandosi di persona avente una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, e rispetto alla quale la perdita di un familiare, soprattutto se convivente, se non comporta sofferenze morali maggiori, determina comunque un *vulnus* particolare ed ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi; Cass. 20949/09: in tema di danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, la circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita danno morale non può ritenersi decisione di per sé erronea, in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno, abbia tenuto conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte le conseguenze derivate dal fatto

illecito; Cass. 702/2010: ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto)".

Qui non si tratta, perciò, di disattendere o intendere al meglio le Sezioni Unite del 2008, né di rispettare la giurisprudenza della Suprema Corte successiva alle stesse SS.UU.; ma di applicare soprattutto indicazioni normative anche postume, in una visione armonica e sistematica dell'ordinamento. Ed, in proposito, la Corte di Cassazione ha fatto esplicito riferimento al D.P.R. n. 37/2009 il quale - nello stabilire i criteri per il calcolo dell'invalidità permanente dei soggetti rimasti vittime di infermità per cause di servizio riportate in missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali - afferma, all'art. 5, lett. c), che *"la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso"*.

Nella medesima prospettiva, è stato pure richiamato a fondamento della pronuncia dai giudici di legittimità il successivo D.P.R. n. 181/2009 - il quale reca i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 della L. 3 agosto 2004, n. 206. Tale atto normativo definisce infatti il danno morale (all'art. 1, lett. b) come *"il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato"* ed all'art. 4, lett. c), dispone la determinazione della percentuale di danno morale in maniera autonoma rispetto a quella relativa al danno biologico, stabilendo che essa va effettuata *"tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello*

stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso".

Quindi, ogni incertezza viene meno dunque sia in ordine alla risarcibilità del danno differenziale e complementare, rispetto alla rendita INAIL, sia in ordine ai criteri della determinazione della entità del pregiudizio, per lesione esistenziale e morale, come viene ulteriormente chiarito con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 2251 del 2012: *"16.1. I due motivi sono fondati nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per aver proceduto a liquidazione del danno in maniera automatica, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico, senza tener conto adeguato della situazione soggettiva del soggetto danneggiato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato come in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione (o, come nel caso di specie, la manifestazione conclamata della malattia) e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata (Cass. 18.01.11 n. 1072 e 14.02.07 n. 3260). Il risarcimento di tale danno (che è reclamabile dagli eredi) impone, pertanto, un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione automatica tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle particolarità del caso concreto (Cass. 21.04.11 n. 9238).*

16.2. Il giudice di merito, pur dando atto che tra la diagnosi della malattia ed il decesso erano intercorsi due anni e tre mesi e che trattavasi di stato di malattia terminale ed incurabile, descrivendo la particolare e gravissima situazione medico-psichica in cui il (...) era caduto, ha liquidato equitativamente, a titolo di risarcimento, 100 euro per ogni giorno di

malattia per il danno biologico, ridotti della metà per il danno morale. Circa le modalità di tale quantificazione, il giudice non ha, tuttavia, fornito alcuna specifica indicazione dell'iter logico seguito, né ha dato conto del criterio di valutazione adottato per quantificare il risarcimento dei gravi patimenti sopportati dalla vittima, salvo indicare un generico aumento degli importi adottati per il risarcimento del danno biologico negli uffici giudiziari del Triveneto.

Tale carente valutazione integra il denunciato vizio di legittimità e impone l'accoglimento dei due indicati motivi di censura". (Corte di Cassazione, Sentenza n. 2251/2012).

Conclusioni

Questa recentissima sentenza risolve una serie di questioni e di dubbi interpretativi di non poco conto, insorti soprattutto in seguito alle argomentazioni delle difese dei datori di lavoro chiamati a rispondere dei danni che la loro condotta aveva determinato ed ispirata al tentativo di giungere alla negazione di ogni responsabilità e ogni risarcimento alle vittime e ai loro familiari: con la sentenza del Tribunale di Torino e con il punto fermo su alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità civile, anche per effetto di questa recente sentenza, riteniamo che sia stato messo un punto fermo sul fatto che i danni dovranno essere tutti risarciti ed in modo congruo.